Spett.Le

 Ufficio delle Dogane di Ancona

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE**

Consapevoli di assumere ogni conseguente responsabilità, siamo a dichiararVi che tutto il materiale esportato nella nostra fattura n°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con destinazione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, VOCE DOGANALE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Non è vincolato a licenze di esportazione e quindi:

1. **Y900 DICHIARAZIONE DI WASHINGTON:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra tra quelle protette dalla Convenzione di Washington, come da Reg CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche e successive modifiche;*
2. **Y901 DUAL USE / DUPLICE USO:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE n. 428/2009 e successive modifiche che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (Dual Use) e pertanto destinata ad uso civile e non rientra nelle disposizioni di cui Reg (UE) 2021/821;*
3. **Y902 DICHIARAZIONE PER L’OZONO:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni ritenuti dannosi per l'ozono elencati nel Reg. CE n. 1005/2009 e successive modifiche;*
4. **Y903 BENI CULTURALI:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE n 116/09 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo all’esportazione di beni culturali;*
5. **Y904, Y905, Y906, Y907, Y908 DICHIARAZIONE PER MERCE CHE POTREBBE ESSERE UTILIZZATA PER LA PENA DI MORTE, LA TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANE O DEGRADANTI:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;*
6. **Y909 DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE MISURE DI CONTROLLO DI ESPORTAZIONE PER IL PESCE:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nelle disposizioni di cui Regolamento (CE) n. 1984/2003 e/o del Regolamento (UE) n. 640/2010 circa le misure di controllo all’esportazione del pesce;*
7. **Y915, Y916, Y917 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra tra quelle elencate negli allegati I e V del Reg. CE 689/2008 recante disposizioni in materia di esportazioni e importazioni di sostanze chimiche pericolose;*
8. **Y920, Y921 MERCE DESTINATA IN IRAN, COREA, ZIMBAWE, COSTA D’AVORIO, MYANMAR, SUDAN, SIRIA, LIBIA:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’ elenco dei beni come da Reg. CE 267/2012 e successive modifiche e attuazioni, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran. La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE 329/07 c/m dal Reg CE 117/2008, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE 314/04 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe. La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE 174/05 c/m dal Reg. CE 1209/05, concernente misure restrittive nei confronti della Costa D’Avorio. La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE 194/08 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar. La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE 131/04 c/m dal Reg. CE 1354/05, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan. La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. UE 36/12 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Siria. La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg.* UE *204/11 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Libia;*
9. **Y922 PELLICCIA DI CANE E GATTO:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non consiste in pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, come previsto dal Reg. (CE) n. 1523/2007 che ne vieta la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione;*
10. **Y923 RIFIUTI:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nei prodotti soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) in merito all’esportazione di rifiuti;*
11. **Y924 CONTROLLO DELLE SPORTAZIONI DI MERCURIO:** *Non rientra nelle misure di cui regolamento (CE) n. 1102/2008 concernenti apparecchi con mercurio;*
12. **Y926 GAS FLUORURATI ED EFFETTO SERRA:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell'elenco dei prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ed effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell'allegato II del Regolamento (CE) n°842/2006 del Consiglio del 17 maggio 2006;*
13. **Y929 PRODOTTI BIOLOGICI:** *La merce riferita alla documentazione non è contemplata nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;*
14. **Y935 DICHIARAZIONE SITUAZIONE IN SIRIA:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. UE 1332/13 e successive modifiche, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;*
15. **Y942 SPECIE ESOTICHE INVASIVE:** *La merce riferita alla documentazione* *non è contemplata dal Regolamento di esecuzione (UE)* *2016/1141;*
16. **Y975 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:** *La merce riferita alla documentazione è diversa da quella descritta nell'allegato I del regolamento (UE) 2020/402;*
17. **Y069 MERCI CHE NON PROVENGONO DALL’IRAN**;
18. **Y032 PRODOTTI DERIVATI DALLA FOCA**: *Non costituisce prodotti derivati dalla foca in conformità del Regolamento UE m. 737/2010, GU (UE) L216;*
19. **Y113 PRODOTTI NON SOGGETTI ALLE RESTRIZIONI REACH:** *La merce non è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n 1907/2006 (ALLEGATO XVII) circa la registrazione di sostanze chimiche nell’UE;*
20. **CADD 3249 PRODOTTI NON COSTITUITI DA MISCUGLI DI SOSTANZE PER LA FABBRICAZIONE DI STUPEFACENTI:** *La merce non è soggetta alle disposizioni di cui all’elenco del regolamento (CE) n. 111/2005 concernenti i prodotti che possono essere usati per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;*
21. **CADD 4099:** *La merce è diversa da quella di cui al regolamento (CE) n. 1210/2003 (GU L 169) non presentando restrizioni;*
22. **CADD 4999:** *La merce non rientra tra quelle relative alle sostanze che riducono lo strato di ozono;*
23. **MERCE CHE NON VERRA’ RIESPORTATA IN RUSSIA:** Si dichiara che la merce di cui alla transizione della fattura in oggetto per accordi tra le parti non sarà oggetto di eventuale riesportazione in Russia potendo rientrare nell’ampio ventaglio di beni e tecnologie, considerati cruciali per lo sviluppo del settore industriale e militare russo (*art. 12 octies, introdotto dal Regolamento UE 2023/2878, modificativo del Regolamento UE 833/20214 nel contesto del dodicesimo pacchetto di sanzioni dell’unione verso la Russia*);

 Luogo e data Timbro e firma